Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 13 maggio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 6 maggio alle ore 11,10 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il dott. Miguel Franco Lenis, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Costa Rica.

(2864)

Il 6 maggio alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il dott. Hugo Gouthier de Oliveira Gondim, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Brasile.

(2866)

Il 6 maggio alle ore 11,50 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il sig. Gashaw Zeleke, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Etiopia.

(2865)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1392.

Fusione dei comprensori di bonifica montana dell'Alto Nera, del Chienti e del Potenza Musone in un unico comprensorio avente la denominazione « Alto Nera - Chienti - Potenza - Musone », ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 1954, registro n. 5, foglio n. 344, con cui vennero riclassificati, fra gli altri, quali comprensori di bonifica montana, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, i territori compresi nel perimetro del bacino montano dell'Alto Nera (n. 31), in provincia di Macerata, esteso per ha. 20.500, nonchè quelli ricadenti nel perimetro del bacino montano del Chienti (n. 32) nella provincia di Macerata e Perugia per la superficie di ha. 76.818;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1569 in data 19 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 26 gennaio 1957, registro n. 163, foglio n. 54, col quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, venne classificato in comprensorio di bonifica montana il territorio racchiuso nel perimetro dei bacini montani denominati Potenza e Musone (provincie di Macerata, Perugia e Ancona), della complessiva superficie di ha. 53.417, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Chienti;

Viste le delibere adottate dal Consorzio di bonifica montana dell'Alto Nera e dal Consorzio di bonifica montana del Chienti, Potenza e Musone, rispettivamente in data 6 ottobre 1957 e 5 settembre 1959;

Considerato che i due comprensori di bonifica montana denominati Alto Nera e Chienti-Potenza-Musone, costituiscono in realtà un'unica plaga presentante pari condizioni di dissesto fisico, economico e sociale;

Ritenuta pertanto la opportunità di procedere alla fusione dei comprensori anzidetti allo scopo di agevolare la organizzazione consortile mediante la costituzione di un Consorzio di bonifica montana di secondo grado, coordinatore di più Consorzi elementari di primo grado, costituendo un solo comprensorio di bonifica montana che potrà denominarsi: « dell'Alto Nera-Chienti-Potenza-Musone », della complessiva superficie di ettari 150.735, interessante le provincie di Macerata (ettari 143.003), Perugia (ettari 5.452), ed Ancona (ettari 2.280);

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

I comprensori di bonifica montana dell'Alto Nera, del Chienti e del Potenza-Musone, sono riuniti in un unico comprensorio avente la denominazione « Alto Nera-Chienti-Potenza-Musone », della complessiva superficie di ha. 150.735.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1959

GRONCHI

RUMOR — TOGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1393**.

Revisione dei ruoli organici del personale di segreteria negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1122.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, n. 1066;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1956, negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il numero dei posti di ruolo di segretario è aumentato da 737 a 775 ed il numero dei posti di ruolo di applicato di segreteria è aumentato da 1792 a 1804.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 negli istituti predetti il numero dei posti di ruolo di segretario è aumentato da 775 a 786 e il numero dei posti di ruolo di applicato di segreteria da 1804 a 1816.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1959, n. **1394**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Buddusò (Sassari).

N. 1394. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Buddusò (Sassari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1959, n. **1395**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sezze Romano (Latina).

N. 1895. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sezze Romano (Latina) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1960, n. **397**.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità, in adesione all'avviso espresso dai Ministri delle poste dei Paesi della Comunità Europea in occasione della Conferenza tenutasi a Francoforte sul Meno nel febbraio 1957, di emettere anche nel 1960 una serie di francobolli con soggetto unico ispirato all'Idea Europea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno indicati i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 398.

Autorizzazione al Patronato delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani ad acquistare un complesso immobiliare in Cagliari.

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Patronato delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, mediante costituzione di un vitalizio a favore delle proprietarie sorelle Anna e Teresa Polo, un complesso immobiliare in Cagliari, via Nuoro nn. 74 e 76, distinto in catasto al foglio n. 18 allegato H 1, col mappale n. 3651/1, al fine di destinarlo a sede provinciale del Patronato delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 399.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicolò V. C., in frazione Chiaicis del comune di Verzegnis (Udine).

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 27 novembre 1959, integrato con prospetto di pari data e con dichiarazione del 30 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Nicolò V. C., in frazione Chiaicis del comune di Verzegnis (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 400.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Immacolata di Lourdes, in Gioia del Colle (Bari).

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Immacolata di Lourdes, in Gioia del Colle (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960.

Rinnovo del contributo a favore del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1939, n. 500, con il quale venne costituito, per anni dieci, tra lo Stato e la provincia di Rovigo, un Consorzio allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 236, con il quale il detto Consorzio venne rinnovato fino a tutto l'esercizio finanziario 1958-59;

Vista la deliberazione n. 128 del 22 giugno 1959 del Consiglio provinciale di Rovigo, approvata con decreto della Commissione centrale per la finanza locale 20 ottobre 1959, con la quale si propone di rinnovare il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Rovigo con un contributo annuo, da parte della Provincia, di L. 200.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Rovigo, costituito con regio decreto 13 febbraio 1939, n. 500, è rinnovato per anni sei, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 e fino a tutto l'esercizio 1964-65, con l'annuo contributo statale di lire 200.000 (duecentomila) ed altrettanto a carico dell'Amministrazione provinciale di Rovigo.

Detto contributo, per l'esercizio finanziario 1959-60, sarà prelevato sul cap. 86 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1960
Registro n. 10 *Corpo forestale Stato, foglio n.* 2. — D'ALENA

(2705)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa terrazzieri edili di Tabellano di Suzzara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cooperativa terrazzieri edili di Tabellano di Suzzara, in data 18 novembre 1959, e la allegata situazione patrimoniale al 31 ottobre stesso anno, dalla quale risulta che l'ente suddetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa terrazzieri edili di Tabellano di Suzzara, costituita con atto 11 novembre 1929 del notaio Amos Morari di Mantova, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il dott. proc. Domenico Ruggerini è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo provvedimento ministeriale sarà nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2785)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Cooperativa del Popolo », con sede in Ressora d'Arcola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa di consumo « Cooperativa del Popolo », con sede in Ressora di Arcola, dalle quali si rileva che l'ente suddetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Riconosciuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Cooperativa del Popolo », con sede in Ressora d'Arcola, costituita con atto 10 febbraio 1946 del notaio Tito Torchiana, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Ratti Abele è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2786)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della salita di N. S. del Monte e di via Imperiale, sita nell'ambito del comune di Genova San Fruttuoso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 gennaio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della salita di N. S. del Monte e di via Imperiale, sita nell'ambito del comune di Genova San Fruttuoso;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Genova;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale di tutta la città e della pittoresca zona circostante;

Decreta:

La zona della salita di N. S. del Monte e di via Imperiale sita nel territorio del comune di Genova San Fruttuoso, delimitata dalla salita del Monte, il tornante di via Imperiale, la via della Pantera e la salita Giovanni Virgilio Arzani, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale di tutta la città e della pittoresca zona circostante, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto verbale n. 41

Oggi 29 gennaio 1959, alle ore 15,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria, in Genova, via Balbi 10, dietro regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

GE. SAN FRUTTUOSO - *Salita di N. S. del Monte - Via Imperiale.*

Il prof. Dillon illustra il caso in esame, precisando che alcuni terreni della zona sono già vincolati e che il piano regolatore vi prevede la zona 8ª, verde, con palazzine e giardini. Oggi si vorrebbe demolire una palazzina, e tirar su una costruzione verticale che comprometterebbe le visuali panoramiche dal belvedere. Già la Soprintendenza nella nota numero 5722 dell'8 ottobre 1959, aveva bocciato un progetto in tal senso, precisando di ritenere adeguati all'area gli indici del piano regolatore generale che dovrebbero essere perciò rispettati.

Posta ai voti la questione, e ottenuto parere unanime, si mette a verbale la decisione presa, nei seguenti termini:

« La Commissione delibera di estendere il vincolo di bellezza d'insieme alle aree segnate ai mappali numeri 79, 12, 13, comprendente tra la salita Nuova del Monte e la via Imperiale e quindi le particelle numeri 306, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 262, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, comprese tra la stessa salita Nuova del Monte, il tornante di via Imperiale, la via della Pantera e la salita Giovanni Virgilio Arzani, ad integrazione delle aree già vincolate, ai sensi del decreto ministeriale in data 2 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1953 agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali ».

Tale deliberazione si intende anche a conferma del cospicuo interesse panoramico di tutto il complesso circostante il Monastero e la Chiesa di N. S. del Monte, che costituisce un pubblico belvedere dal quale si scorge la visione panoramica di tutta la città e della pittoresca zona circostante, come, peraltro, fu definito nel verbale n. 49 del 26 aprile 1952: collina alle spalle di Genova, di grande interesse panoramico, perchè costituente una dei più cospicui belvederi della città.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.

Il presidente: Virgilio AGOSTINO

Il segretario: Giuseppe CONSOLI

(2667)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione della zona alloggi della Base aerea di Villafranca Veronese.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze in data 11 marzo 1960, n. 260, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1960, al registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 70, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno, già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione della zona alloggi della Base aerea di Villafranca Veronese, distinte, nel nuovo catasto terreni del comune di Villafranca Veronese, come segue:

foglio 7, mappale principale 33, superficie da dismettere Ha. 0.19.80;

foglio 8, mappale principale 92, superficie da dismittere Ha 7.79.63;

foglio 8, mappale principale 288, superficie da dismettere Ha. 0.07.91.

(2706)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Albrecht Clemens Neisser, nato a Bunzlau (Germania) il 25 marzo 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Perugia il 2 luglio 1934.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(2714)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Luciano Lanzarini, nato a Bologna il 6 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico conseguito presso l'Università di Bologna il 17 agosto 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(2712)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dall'Amministrazione comunale di Dorno (Pavia) un contributo di lire 1.350.000.

Con decreto ministeriale n. 300.8/60766, in data 20 aprile 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare dall'Amministrazione comunale di Dorno (Pavia), un contributo di L. 1.350.000 per la costruzione di un Centro assistenziale O.N.M.I., nel predetto Comune;

2) ad acquistare dall'Amministrazione dell'asilo infantile Bonacossa di Dorno (Pavia), parte di sedime con muri e serramenti di due ex saloni, della superficie di mq. 1274, indicato nel catasto comunale al foglio n. XXII, particella n. 335, sub. *b*, confinante a nord, est e sud con la restante parte del sedime dell'Asilo infantile e ad ovest con la restante parte del fabbricato dello stesso Asilo, del periziato valore di lire 1.000.000.

(2726)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60755, in data 20 aprile 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Calice al Cornoviglio (La Spezia), di un terreno della superficie di circa mq. 200, sito in comune di Calice al Cornoviglio, indicato nel catasto comunale alla partita n. 21, sezione *A*, intestato alle « Strade pubbliche », confinante con la piazza del Leone, di cui faceva parte, ora declassato; del periziato valore di L. 200.000 circa, da utilizzarsi per la costruzione di consultori ostetrico e pediatrico.

(2729)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6260, in data 30 aprile 1960, il sig. Domenico Adamo è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani, a decorrere dal 23 maggio 1960.

(2819)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

A-123 del 13 aprile 1960, relativa al fascicolo « Scambi con l'estero - Esportazione prodotti ortofrutticoli ed agrumari in conto commissione ».

(2736)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto ministeriale del 24 marzo 1960, il notaio dott. Francesco Tei, residente ed esercente in Perugia, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del Tesoro di quella città per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(2835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 12 maggio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,75	620,80	620,87	620,83	620,80	620,80	620,80	620,80	620,77	620,85
$ Can.	639,15	638 —	638,50	638,125	637 —	638,87	638,25	639,10	639 —	638 —
Fr Sv.	143,40	143,55	143,605	143,56	143,55	143,47	143,60	143,40	143,46	143,55
Kr D.	89,88	89,90	89,91	89,885	90 —	89,88	89,88	89,90	89,88	89,88
Kr N.	87 —	87,01	87 —	87,01	87,05	87,01	87,015	87,05	87,01	87 —
Kr Sv.	120 —	120,03	120,02	120,03	120 —	120,08	120,03	120 —	120,03	120 —
Fol.	164,64	164,65	164,69	164,66	164,65	164,66	164,66	164,60	164,65	164,65
F B.	12,44	12, 52	12,455	12,45125	12,4475	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45
Fr Fr (N.F.)	126,65	126,65	126,695	126,66	126,67	126,66	126,66	126,63	126,66	126,65
Lst	1742,25	1742,30	1742,55	1742,425	1742,35	1742,50	1742,375	1742,40	1742,45	1742,40
Dm occ.	148,85	148,86	148,90	148,8775	148,87	148,86	148,86	148,85	148,86	148,88
Scell. Austr.	23,83	23,84	23,835	23,8432	23,83	23,84	23,84125	23,85	23,84	23,845

Media dei titoli del 12 maggio 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,775
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 5 % 1935	104,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,05
Id. 5 % 1936	101,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,025

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,60
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1960

1 Dollaro USA	620,815
1 Dollaro canadese	638,187
1 Franco svizzero	143,58
1 Corona danese	89,882
1 Corona norvegese	87,012
1 Corona svedese	120,03
1 Fiorino olandese	164,66
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1742,40
1 Marco germanico	148,869
1 Scellino austriaco	23,842

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami per il conferimento delle cattedre di ruolo negli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 15 primo ed ultimo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1052, concernente la sistemazione del personale direttivo ed insegnante nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano;

Visto in particolare l'art. 4 della citata legge 21 ottobre 1957, n. 1052, in base al quale le cattedre di ruolo rimaste vacanti una volta espletato il concorso per titoli previsto dall'art. 3, sono conferite mediante concorso speciale per titoli ed esami;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1959, che stabilisce le modalità per lo espletamento del concorso per titoli ed esami a posti di insegnante nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano;

Visti i regi decreti 27 ottobre 1932, n. 1489, 20 luglio 1934, n. 1186, 16 ottobre 1934, n. 1840, 22 dicembre 1941, n. 1581 ed i decreti ministeriali 8 maggio 1933, 12 febbraio 1934 e 16 febbraio 1935, che approvano i programmi per i concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre a concorso

In applicazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 1052, sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami per il conferimento delle cattedre di ruolo negli istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

Numero d'ordine	Cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Cattedre messe a concorso
1	Tedesco, latino, storia e geografia nelle scuole medie	orale	31
2	Italiano nelle scuole medie	orale	10
3	Matematica nelle scuole medie . .	orale	6
4	Disegno nelle scuole medie	grafica orale	4
5	Lingua tedesca, latina e greca, storia e geografia nei ginnasi	orale	2
6	Lettere tedesche e latine nei licei classici e scientifici	orale	1
7	Lettere greche e latine nei licei classici	orale	1
8	Filosofia, storia ed economia politica nei licei classici e scientifici	orale	2
9	Matematica e fisica nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali	orale	4
10	Scienze naturali, chimica e geografia nei licei classici e scientifici	orale	1
11	Disegno nei licei scientifici e negli istituti magistrali	grafica orale	2
12	Lingua e lettere latine e storia negli istituti magistrali	orale	1
13	Filosofia e pedagogia negli istituti magistrali	orale	2
14	Scienze naturali, geografia ed igiene negli istituti magistrali	orale	1
15	Maestra giardiniera negli istituti magistrali	orale	1
16	Lingua tedesca, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale	orale	8
17	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia ed igiene nelle scuole secondarie di avviamento professionale	orale	8
18	Materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole secondarie di avviamento professionale	orale	5
19	Materie tecniche del tipo industriale nelle scuole secondarie di avviamento professionale	grafica orale	2
20	Materie tecniche del tipo agrario nelle scuole secondarie di avviamento professionale	grafica orale	1
21	Matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali	pratica orale	1
22	Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali	pratica orale	1
23	Computisteria, ragioneria e tecnica commerciale dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali	orale	1
24	Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali	orale	1
25	Cultura generale (tedesco, storia e geografia) nelle scuole tecniche commerciali	orale	1
26	Matematica, computisteria e calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali	orale	1
27	Meccanica, macchine, elettrotecnica e disegno tecnico nelle scuole tecniche industriali per meccanici	grafica orale	1
28	Tecnologia e laboratorio tecnologico nelle scuole tecniche industriali per meccanici	grafica orale	1
29	Insegnante tecnico-pratico agrario nelle scuole secondarie di avviamento professionale	pratica orale	1
30	Insegnante tecnico-pratico industriale femminile nelle scuole secondarie di avviamento professionale	grafica pratica orale	1
31	Insegnante tecnico-pratico industriale maschile nelle scuole secondarie di avviamento professionale industriale	grafica pratica orale	2
32	Insegnante tecnico pratico industriale nelle scuole tecniche industriali	grafica pratica orale	1

Art. 2.

Requisiti d'ammissione

Ai concorsi a cattedre indicati nell'articolo precedente possono partecipare gli insegnanti non di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

1) non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età alla data della entrata in vigore della legge 21 ottobre 1957, n. 1052;

2) abbiano prestato servizio in qualità di insegnante o capo di istituto per tre anni scolastici nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano con qualifica non inferiore a « valente » semprechè durante tale servizio risultino in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di abilitazione all'insegnamento nella cattedra alla quale aspirano ed, in mancanza, di titolo di studio valido rilasciato da una università italiana;

b) titolo accademico austriaco ritenuto corrispondente ad uno dei titoli accademici italiani, compresi nell'elenco approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956 e successive aggiunte);

c) diploma di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, oppure di altro titolo straniero dichiarato equipollente dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per l'ammissione al concorso è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo diploma o titolo di studio estero, anche se il riconoscimento in Italia e la dichiarazione di equipollenza siano avvenute in data posteriore.

Restano fermi gli altri requisiti di ammissione, previsti dal vigente ordinamento, ai fini della partecipazione ai concorsi a cattedre.

Il Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina in ruolo coloro che non risultino in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200, rivolte al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie), corredate da tutti i titoli che i candidati intendano produrre ai fini della relativa valutazione, debbono pervenire al Provveditore agli studi di Bolzano entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, i titoli o qualsiasi altro documento concernente i concorsi di cui al presente bando debbono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde dei documenti che pervengano con altro mezzo.

Non è consentito includere le domande o altri documenti riguardanti i titoli nelle casse contenenti le pitture, i disegni o i lavori presentati per la partecipazione ai concorsi.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo di arrivo al Provveditorato agli studi di Bolzano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Scaduto il termine di presentazione di cui al primo comma del presente articolo, non è neppure consentito chiedere il passaggio da un concorso ad un altro, fra quelli contemplati nel presente bando.

Coloro che partecipano a più concorsi documentano una volta soltanto i propri titoli e requisiti agli effetti della inclusione nelle graduatorie, delle precedenze nei casi di parità di merito e dell'accertamento dei requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi, ma devono presentare separate domande di ammissione.

In ciascuna delle domande di esame il candidato deve indicare:

1) cognome, nome, data e luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) il titolo di studio di cui è in possesso (specificando la data e l'Università o Istituto presso il quale è stato conseguito);

7) l'abilitazione o titolo abilitante di cui è in possesso (specificando gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stato indetto in Italia l'esame di abilitazione ovvero dell'atto col quale l'abilitazione stessa è stata conferita);

8) il concorso al quale intende essere ammesso secondo le specificazioni dell'elenco contenuto nell'art. 1 del presente decreto;

9) i requisiti richiesti di cui al 1° comma dell'art. 2 del presente decreto in base ai quali chiede l'ammissione al concorso;

10) gli eventuali altri concorsi, indetti col presente bando, ai quali chiede di partecipare;

11) gli eventuali requisiti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della riserva di posti o della preferenza a parità di merito.

Da ciascuna domanda deve risultare l'indirizzo al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative ai concorsi cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione, Ufficio concorsi scuole medie, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito: l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Ciascuna domanda, debitamente firmata dal candidato, è vistata dal Provveditore agli studi competente per territorio in relazione alla sede della scuola o istituto in cui egli presta servizio nel giorno in cui la presenta.

Nella compilazione della domanda il candidato potrà attenersi allo schema unito al presente bando (allegato *A*).

Art. 4.

Titoli: documentazione e valutazione relativa

I titoli che il candidato intenda far valere ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al seguente art. 9 devono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione con le modalità e nel termine stabilito dal precedente articolo 3.

Scaduto il termine anzidetto non saranno accettati titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per i disegni e le pitture eventualmente presentati per altri concorsi in fase di svolgimento: di detti lavori il candidato deve presentare un elenco in duplice copia con l'indicazione esatta dell'Ufficio in cui essi risultano giacenti.

Il candidato deve elencare i titoli presentati in un foglio in carta libera allegato alla domanda di ammissione e numerati in ordine progressivo.

Nella sua prima adunanza la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame, determina altresì il punteggio da attribuire ai titoli per le categorie e nei limiti previsti dalla tabella di valutazione annessa alla legge 2 agosto 1952, n. 1132.

La valutazione dei titoli sarà fatta prima delle prove d'esame eccetto che per le prove di disegno per le quali la valutazione sarà fatta dopo la prova grafica, limitatamente a coloro che abbiano superato la prova stessa.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei 100 punti di cui al 1° comma del predetto art. 9, il punteggio riservato per i titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo la tabella annessa al presente bando (allegato *B*)

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti Autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Valgono, a tal fine, le seguenti norme:

1. Per l'attribuzione del punteggio previsto per il titolo di studio (laurea o diploma), di cui al n. 2) del precedente articolo n. 3, è richiesto un certificato su carta bollata da L. 100, attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma.

Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di Università o Istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore.

2. Per la valutazione dei titoli di cultura:

a) i certificati delle abilitazioni o idoneità (col voto rispettivo) conseguite in concorsi-esami di Stato, possono essere prodotti in originale oppure in copia autentica. Coloro che ne fossero sprovvisti debbono farne richiesta all'Ufficio concorsi del Ministero, sempre entro il previsto termine di scadenza di cui al precedente art. 3, con domanda a parte su carta da bollo da L. 200 (cui saranno allegate le necessarie marche da bollo da L. 100 e, se del caso, la prescritta tassa per opere universitarie) nella quale devono specificare che i certificati richiesti siano allegati d'ufficio alla domanda o alle domande d'ammissione ai concorsi di cui al presente bando;

b) disegni e pitture debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenti;

c) le opere manoscritte o dattilografate non saranno prese in considerazione;

d) eventuali titoli di cultura non espressamente previsti dalla già citata tabella annessa alla legge n. 1132 (allegato *B*) possono essere prodotti qualora il candidato li ritenga suscettibili di una qualche valida valutazione.

3. Per la valutazione del servizio didattico prestato nell'ultimo decennio (dall'anno scolastico 1949-50 all'anno scolastico 1958-1959) e della qualifica riportata per il servizio stesso (se prestato in scuola ed istituti statali o pareggiati) nell'ultimo triennio (anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59):

a) tutti i certificati di servizio didattico devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali d'insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è impartito, e — per il servizio prestato nelle scuole statali — la relativa qualifica.

Non saranno presi in considerazione certificati che siano privi anche di una sola delle indicazioni anzidette, e non saranno ritenute valide formule generiche ed espressioni comunque di esso sostitutive. I certificati relativi al servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti devono altresì dichiarare che il servizio sia stato prestato « senza demerito » in classi o corsi che godevano già del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto di concessione del riconoscimento stesso: la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni;

b) i certificati di servizio (su carta da bollo da L. 100) se rilasciati da istituti di istruzione media o elementare, devono essere autenticati dal competente Provveditore agli studi; se rilasciati da Università o da Istituti di istruzione superiore, devono essere autenticati dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore. Per i certificati rilasciati dai Provveditori agli studi sono pure richieste tutte le indicazioni di cui alla precedente lettera a);

c) i candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare le sedi di insegnamento all'estero o la residenza di confine possono documentare il proprio servizio in modo diverso da quello sopra prescritto, purchè i documenti sostitutivi che esibiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la valutazione.

4. Per l'assegnazione del punteggio previsto per i titoli supplementari:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 94 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i reduci dalla deportazione devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza; e i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione di merito di guerra, devono produrre l'oroginale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno lo loro residenza.

Art. 5.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Provveditore agli studi di Bolzano invierà al Ministero (Ufficio concorsi scuole medie) le domande e i titoli presentati. La documentazione suddetta sarà corredata a cura dello stesso Provveditore, per ciascun candidato, da un certificato in carta libera attestante, ai fini del precedente art. 2, il servizio prestato dal candidato stesso nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano. Tale certificato deve indicare con precisione: per il servizio di capo di istituto la durata di esso per ciascun anno scolastico, gli istituti o scuole in cui il servizio è stato prestato e le relative qualifiche; per il servizio didattico la durata di esso per ciascun anno scolastico, le materie o la materia insegnata, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi cui l'insegnamento è stato impartito e le relative qualifiche. Il certificato anzidetto deve altresì indicare il titolo di cui il candidato risultava in possesso durante la prestazione del servizio a norma delle lettere a), b) e c) del precedente art. 2.

Art 6.

Commissioni

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e saranno costituite ciascuna di tre membri: un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o incaricato o libero docente con funzioni di presidente, due presidi o professori di ruolo nelle scuole secondarie statali in attività di servizio o in pensione aventi conoscenza della lingua tedesca.

Nei casi di raggruppamento di più materie il Ministro ha facoltà di chiamare a far parte delle Commissioni altri elementi scelti fra le categorie sopra indicate.

Adempie alle funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Prove di esame. Programmi

Le prove di esame possono essere grafiche, pratiche ed orali secondo le specificazioni indicate nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto.

Esse verteranno sui vigenti programmi approvati con i regi decreti 27 ottobre 1932, n. 1489, 20 luglio 1934, n. 1186, 16 ottobre 1934, n. 1840, 22 dicembre 1941, n. 1518 e con i decreti ministeriali 8 maggio 1933, 12 febbraio 1934 e 16 febbraio 1935.

Il programma di italiano, per il concorso a cattedre di italiano e di tedesco, per i concorsi a cattedre in cui il tedesco sia congiunto ad altre materie, sono allegati al presente decreto (allegato *D*).

I candidati a cattedre di italiano devono sostenere un colloquio preliminare atto a dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua tedesca.

Parallelamente i candidati ad altre cattedre, che partecipano al concorso in base ad uno dei titoli di studio di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2, devono sostenere un colloquio preliminare atto a dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

L'esito positivo del colloquio è condizione necessaria per essere ammessi a sostenere le prove del concorso.

Art. 8.

Modalità per lo svolgimento delle prove

Le prove d'esame si svolgeranno in Roma ed i candidati saranno chiamati direttamente con lettera raccomandata.

Perde il diritto alla prova chi ad essa non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito.

Prima di ciascuna delle prove d'esame i candidati devono attestare la propria identità personale esibendo alla Commissione esaminatrice un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato. Si intendono superate le prove pratiche e grafiche quando siano stati riportati almeno i 6/10 del punteggio ad esse assegnato.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove pratiche ed orali, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita.

A partire dal giorno di convocazione per le prove orali, decorrono, per coloro che per le prove abbiano raggiunto la

votazione minima di 52,50/75, i termini per la presentazione dei documenti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della inclusione nelle graduatorie ed alla precedenza nei casi di parità di merito.

Art. 9.

Ripartizione del punteggio e valutazione relativa

Ogni Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti dei quali 75 sono attribuiti alle prove d'esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui al n. 4 della allegata legge 2 agosto 1952, n. 1132. Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

I titoli saranno valutati in conformità della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, con la estensione prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 364.

Saranno classificati « idonei » i candidati che, avendo superato le singole prove di esame e raggiunta la votazione di almeno 52,50 su 75, conseguano la votazione complessiva (per i titoli e per gli esami) di almeno 70/100.

Art. 10.

Graduatorie

Per ciascun concorso la Commissione esaminatrice compila la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori, in base al punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di punti 100, limitatamente ai candidati che abbiano conseguito il punteggio complessivo di almeno 70/100.

Nella formazione delle predette graduatorie saranno applicate le norme vigenti che stabiliscono riserve di posti e, in casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *C*).

I concorrenti idonei potranno ottenere il conferimento dei posti che si renderanno disponibili per rinuncia dei vincitori o per altra causa, entro novanta giorni dalla data del decreto che approva le graduatorie.

Art. 11.

Concorsi a posti di insegnante tecnico pratico

Per i concorsi a posti di insegnante tecnico pratico nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole tecniche, il titolo di studio richiesto per l'ammissione è il diploma di abilitazione tecnica nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, oppure altro titolo dichiarato equipollente dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per quanto sopra non previsto valgono le altre norme del presente decreto.

Art. 12.

Documentazione da prodursi agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie e della precedenza nei casi di parità di merito

Nel termine perentorio di giorni venti, a partire da quello in cui sono stati convocati per sostenere le prove orali, i candidati che le abbiano superate e che per tutte le prove di esame raggiungano almeno la votazione di 52,50/75, devono presentare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, i documenti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della inclusione nelle graduatorie a norma del precedente art. 10 o alla preferenza nei casi di parità di merito.

A meno che detti documenti non siano stati già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli, a norma del precedente art. 4, essi devono pervenire per via postale con raccomandata: saranno accompagnati da un elenco in carta libera e numerati in ordine progressivo.

Non saranno consentite tardive integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, dei documenti suddetti.

Valgono, per la richiesta documentazione, in aggiunta a quelle riportate nel citato art. 5, le seguenti norme:

I mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati di guerra ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero, il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2 terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti indicati nel precedente comma nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori nei quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana.

I coniugati devono esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale lo aspirante ha il suo normale domicilio. Tale documento deve essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 13.

Approvazione delle graduatorie. Documentazione ed accertamento dei requisiti generali di ammissione

Le graduatorie di cui al precedente art. 10 sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire a questo Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, nel termine di trenta giorni dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) originale o copia autentica del titolo di studio (laurea o diploma) di cui al n. 2 del precedente art. 2. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 326 del testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1923, n. 1592, devono essere muniti della indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale da L. 100) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica.

Sono esonerati dal produrre detto documento coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questa od altra Amministrazione agli effetti della partecipazione ad altri concorsi ed esami di Stato, eventualmente in corso di espletamento. Essi devono, però, indicare, su foglio in carta libera, l'Ufficio o l'Amministrazione presso cui il titolo stesso si trova e il motivo per il quale sia stato presentato.

In caso di smarrimento, di distruzione del diploma, il candidato deve presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1936, n. 1269;

b) certificato di iscrizione all'albo professionale degli insegnanti di istruzione secondaria rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal competente Provveditore agli studi;

c) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

d) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'Ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

f) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto da un certificato dell'autorità consolare;

g) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza:

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano prestato già servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva;

4) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 13:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale;
certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina), sottufficiali o militari di truppa, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di iscrizione all'albo;
certificato generale del casellario giudiziale;
un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 14.

Disposizioni finali

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II; di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina non saranno restituiti i documenti prodotti ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente bando fatta eccezione del titolo originale di studio.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta bollata da L. 200 dichiarando di ritirarsi dal concorso o dai concorsi ai quali hanno chiesto di partecipare.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, che non sia prescritto ed espressamente richiamato, valgono le norme vigenti in materia di concorsi a cattedre o

a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica e di avviamento professionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1960
Registro n. 19 Pubblica istruzione, foglio n. 124. — FAGGIANI

ALLEGATO *A*

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto (1) . . . .
nato il . . . . . a . . . . . (prov. . . . . .)
in possesso di (2) . . . . conseguito il . . .
. presso (3) . . . . e di
abilitazione all'insegnamento (4) . . . .
chiede di essere ammesso al concorso a . . . . . . cattedre
di . nelle . . .

Produce anche domanda di ammissione ai seguenti concorsi. . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti che gli danno titolo a particolari benefici agli effetti della riserva dei posti o della preferenza a parità di merito (5) . . . . . .
. . . .

Dichiara anche:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando;

di essere iscritto nella lista elettorale del comune di . .
. . . . (prov. .

di non aver riportato condanne penali;

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione: . . . . ,

di essere in possesso degli altri requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto.

L'attuale recapito del sottoscritto è il seguente: . . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . .

(1) Cognome e nome. Le donne riporteranno il cognome da nubili.

(2) Titoli di studio di cui il candidato è in possesso.

(3) Università o Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito.

(4) Abilitazione o titolo abilitante di cui il candidato è in possesso.

(5) La domanda deve essere vistata dal Provveditore agli studi competente per territorio in relazione alla sede della scuola o istituto in cui il candidato presta servizio.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI SUPPLEMENTARI

Titoli supplementari, fino al massimo di punti 15

a) Servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiane (1) partecipanti ad operazioni di guerra:		
per ogni anno	punti	1
per frazione di anno	»	0.50
b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzione avute per una stessa guerra	»	1
c) Croce di guerra al valor militare	»	2
d) Avanzamento per merito di guerra	»	2
e) Medaglia di bronzo al valor militare	»	3
f) Medaglia d'argento al valor militare	»	5
g) Promozione per merito di guerra	»	5
h) Medaglia d'oro al valor militare oppure Ordine militare d'Italia	»	10
i) Ferita in combattimento	»	2
l) Certificato di patriota	»	0,50
m) Servizio di infermiera presso enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:		
per ogni anno	»	1
per frazioni di anno	»	0,50
n) Pena detentiva per attività antifascista e confino di polizia per la stessa attività:		
per ogni anno di pena scontata	»	1
per frazione di anno	»	0,50

I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti.

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'oro al valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

(1) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento.

ALLEGATO *C*

CRITERI DI PREFERENZA NEI CASI DI PARITA' DI MERITO

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra e di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità dei titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

PROGRAMMI DI ESAME

per i concorsi a cattedre nelle scuole medie e secondarie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

AVVERTENZE GENERALI

1. La prova orale comprende due esperimenti: un colloquio ed una lezione. I due esperimenti verranno svolti, secondo le norme stabilite dalla Commissione giudicatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e saranno giudicati complessivamente.

2. La preparazione sui vari argomenti specificatamente indicati come oggetto del colloquio non dispensa i candidati dalla conoscenza della parte generale di cui essi dovranno dimostrare, in ogni caso, di avere sicura nozione.

3. La trattazione dell'argomento oggetto della lezione dovrà essere adeguata alla presumibile cultura degli alunni ai quali si intende destinata. In questa parte dell'esame il candidato dovrà dimostrare non soltanto le sue attitudini didattiche, ma altresì la sua capacità nell'organizzare la lezione e la sua abilità nell'integrare — a seconda dei casi — la esposizione con grafici, schizzi e schemi, con la presentazione di materiale didattico e con esperimenti.

4. Quando non sia diversamente stabilito, la durata delle singole prove è fissata dalla Commissione giudicatrice.

5. Per la prova di storia valgono i normali programmi per i concorsi a cattedre. Oltre che ai problemi di carattere nazionale, si darà rilievo a quelli che riguardano il mondo tedesco in un'ampia ed unitaria comprensione dei fenomeni storici, intesi in una superiore sintesi dei valori di civiltà e di progresso.

PROGRAMMA

per le cattedre di italiano nelle scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

1. *Prova orale*:

Il candidato dovrà dimostrare preliminarmente una buona conoscenza della grammatica italiana, anche su base storica, integrandola con esatte nozioni di metrica e di stilistica e inquadrandola nella storia del problema della lingua in Italia, con larga esperienza dello sviluppo storico delle lingue europee.

Il colloquio si svolgerà intorno a qualche argomento di storia letteraria italiana, con particolare riguardo ai maggiori scrittori e poeti ad ai più importanti movimenti culturali (Stilnovismo, Umanesimo, Rinascimento, Barocco, Arcadia, Illuminismo, Preromanticismo, Neoclassicismo, Romanticismo, Verismo, Decadentismo, ecc.). Attraverso il colloquio la Commissione accerterà che il candidato abbia un'idea ordinata e precisa dello svolgimento storico della letteratura italiana, con sobrie, ma chiare nozioni del contemporaneo svolgersi della cultura europea, e meditato studio della civiltà moderna e contemporanea.

Nel colloquio il candidato dovrà mostrare di avere familiarità coi poemi omerici e virgiliani, e di conoscere e saper adeguatamente commentare le seguenti opere:

Dante: Divina Commedia (almeno 10 canti per ogni cantica);
Petrarca: Canzoniere (almeno 20 liriche);
Boccaccio: Decamerone (almeno 15 novelle);
Ariosto: Orlando Furioso (almeno 10 canti);
Tasso: Gerusalemme Liberata (almeno 8 canti);
Goldoni (almeno una commedia);
Alfieri (almeno una tragedia);
Parini: Il giorno;
Foscolo: Sonetti e I Sepolcri;
Manzoni: Inni sacri, Odi, Adelchi e I Promessi Sposi;
Leopardi: Canti (almeno 15);
Carducci, Pascoli, D'Annunzio (almeno 30 liriche complessivamente).

Inoltre il candidato dovrà conoscere e saper apprezzare un'opera di narratore o poeta italiano dell'800 (Pellico, Settembrini, D'Azeglio, Tommaseo, Nievo, Fogazzaro, Verga, ecc.) e un'opera di un narratore o poeta italiano del '900 (Panzini, Deledda, Pirandello, Svevo, Palazzeschi, Bacchelli, Saba, Ungaretti, Valeri, ecc.).

2. - *Lezione*:

Il tema della lezione, che sarà sorteggiato, verterà su un problema storico-letterario o su una singola composizione poetica compresa nel programma d'esame, e dovrà accertare la capacità didattica del candidato, nel costruire e svolgere una lezione.

PROGRAMMI

per le cattedre di lingua e letteratura tedesca nelle scuole di avviamento e scuole tecniche commerciali con lingua di insegnamento tedesca.

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di conoscere lo sviluppo storico e la struttura della lingua e dimostrare di avere conoscenza della storia della letteratura nelle sue linee fondamentali e nei suoi importanti movimenti culturali. La Commissione si accerterà inoltre che il candidato abbia familiarità coi poemi omerici e virgiliani e conosca per lettura diretta le seguenti opere:

Nibelungenlied (nel testo originale);
Walther von der Vogelweide (una scelta delle liriche);
Martin Luther, Lieder;
Lessing, Minna von Barnhelm, Nathan der Weise;
Goethe, Faust I parte e conoscenza della II parte, Liriche e ballate una scelta, Verther, Tasso.
Schiller, un dramma a scelta;
H. Kleist, un dramma;
Romanticismo, due autori, di ognuno un'opera scelta;
Uhland, una scelta delle liriche;
Möricke, una scelta delle liriche;
Grillparzer, un dramma;
Hebbel, un dramma;
Realismo, due autori, di ognuno un'opera scelta;
H. Heine, Buch der Lieder;
G. Hauptmann, un dramma;
T. Mann, un'opera a scelta;
due opere a scelta di autori contemporanei.

La lezione pratica avrà carattere scolastico, su di un tema estratto a sorte, e verterà su di un problema storico e letterario o su di una singola composizione poetica, compresa nel programma di esame e dovrà accertare la capacità didattica del candidato.

PROGRAMMI

per le cattedre di lingua e letteratura tedesca nei ginnasi con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di conoscere lo sviluppo storico e la struttura della lingua e inoltre di possedere nozioni di metrica.

Dovrà inoltre aver letto almeno due opere fondamentali di letterature straniere e mostrare di conoscere nelle sue linee fondamentali e nei suoi fenomeni più importanti la letteratura tedesca.

Dovrà avere conoscenza, per lettura diretta, delle opere di cui al programma per il concorso alle cattegre di tedesco nella scuola media e nella scuola di avviamento e scuola commerciale, e inoltre delle seguenti:

Wolfram von Eschenbach, Parzival;
Grimmelshausen, Simplicissimus.
F. Hölderlin, una scelta delle liriche;
R.M. Rilke, una scelta delle liriche.

La lezione pratica avrà carattere scolastico su di un tema estratto a sorte, e verterà su di un problema storico e letterario o su di una singola composizione poetica, compresa nel programma di esame e dovrà accertare la capacità didattica del candidato.

PROGRAMMI

per le cattedre di lingua e letteratura tedesca nei licei scientifici e nei licei classici con lingua d'insegnamento tedesca.

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di conoscere con sicurezza lo sviluppo storico e la struttura della lingua e di possedere adeguate nozioni di metrica. La Commissione dovrà accertare nel candidato una esauriente conoscenza della letteratura con particolare riguardo ai suoi autori più importanti e ai suoi movimenti culturali più significativi, non solo, ma anche nozioni sul contemporaneo svolgersi della cultura europea.

Il candidato dovrà inoltre conoscere per lettura diretta le seguenti opere:

Nibelungenlied (nel testo originale);
Wolfram von Eschenbach, Parzival;
Walther von der Vogelweide (una scelta delle liriche nel testo originale);
Martin Luther, Lieder;
Grimmelshausen, Simplicissimus;
Lessing, Minna von Barnhelm, Nathan der Weise;
Goethe, Faust I parte e conoscenza della II parte, liriche e ballate, una scelta, Werther, Tasso, De Wahlverwandtschaften;
Schiller, due drammi, liriche (una scelta);
Hölderlin (una scelta delle liriche);
H. Kleist, un dramma;
Romanticismo, due autori, di ognuno un'opera a scelta;
Novalis, Hymmen an die Nacht;
Möricke, una scelta delle liriche;
Grillparzer, due drammi;
Hebbel, due drammi;
Realismo, due autori, di ognuno un'opera;
Heine, Buch der Lieder;
G. Hauptmann, un dramma;
T. Mann, un'opera a scelta;
R. M. Rilke, una scelta delle liriche;
Hofmannsthal, un'opera teatrale;
tre opere di autori contemporanei a scelta.

La lezione pratica avrà carattere scolastico su di un tema estratto a sorte e verterà su di un problema storico letterario o su di una singola composizione poetica compresa nel programma di esame e dovrà accertare la capacità didattica del candidato.

(2445)

Concorsi per esami e titoli a quattro cattedre nella scuola media di Ortisei

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 15, primo ed ultimo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1052, concernente la sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con lingua d'insegnamento ladina in Ortisei;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge 21 ottobre 1957, n. 1052,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1954, col quale venne istituita la scuola media in Ortisei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, col quale è stato approvato l'organico della scuola stessa;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1959, col quale vengono stabilite le modalità per l'effettuazione del concorso per titoli ed esami a posti di insegnante nelle scuole medie secondarie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano;

Visto il regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1489, che approva il programma di esame dei concorsi a cattedre nella scuola media;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre a concorso

In applicazione dell'art. 5 della legge 21 ottobre 1957, numero 1052, sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami per il conferimento delle cattedre di ruolo nella scuola media di Ortisei:

Cattedre cui i concorsi danno accesso	Cattedre messe a concorso
1. Italiano, latino e storia . . .	3
2. Tedesco e geografia	1

Art. 2.

Requisiti d'ammissione

Ai concorsi a cattedre indicati nell'articolo precedente possono partecipare gli insegnanti non di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

1) non abbiano superato il 55° anno di età alla data dell'entrata in vigore della legge 21 ottobre 1957, n. 1052;

2) abbiano prestato servizio in qualità di insegnante o capo di istituto per tre anni scolastici nella scuola media con lingua d'insegnamento ladina di Ortisei con qualifica non inferiore a « valente » semprechè durante tale servizio risultino in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di abilitazione all'insegnamento nella cattedra alla quale aspiranto ed, in mancanza, di titolo di studio valido rilasciato da una Università italiana;

b) titolo accademico austriaco ritenuto corrispondente ad uno dei titoli accademici italiani, compresi nell'elenco approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956 e successive aggiunte);

c) diploma di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, oppure di altro titolo straniero dichiarato equipollente dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per l'ammissione al concorso è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo diploma o titolo di studio estero, anche se il riconoscimento in Italia e la dichiarazione di equipollenza siano avvenute in data posteriore.

Restano fermi gli altri requisiti di ammissione, previsti dal vigente ordinamento, ai fini della partecipazione ai concorsi a cattedre.

Il Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina in ruolo coloro che non risultino in possesso dei requisiti previsti nel presente decreto.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200, rivolte al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie), corredate da tutti i titoli che i candidati intendano produrre ai fini della relativa valutazione, debbono pervenire al Provveditore agli studi di Bolzano entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, i titoli o qualsiasi altro documento concernente i concorsi di cui al presente bando, debbono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde dei documenti che pervengono con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo di arrivo al Provveditorato agli studi di Bolzano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Scaduto il termine di presentazione di cui al primo comma del precedente articolo, non è neppure consentito chiedere il passaggio da un concorso ad un altro, fra quelli contemplati nel presente bando.

Coloro che partecipano a più concorsi documentano una volta soltanto i propri titoli e requisiti agli effetti della inclusione nelle graduatorie, delle precedenze nei casi di parità di merito e dell'accertamento dei requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi, ma devono presentare separate domande di ammissione.

In ciascuna delle domande di esame il candidato deve indicare:

1) cognome, nome, data e luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) il titolo di studio di cui è in possesso (specificando la data o l'Università o Istituto presso il quale è stato conseguito);

7) l'abilitazione o titolo abilitante di cui è in possesso, specificando gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stato indetto in Italia l'esame di abilitazione ovvero dell'atto col quale l'abilitazione stessa è stata conferita;

8) il concorso al quale intende essere ammesso secondo le specificazioni dell'elenco contenuto nell'art. 1 del presente decreto;

9) i requisiti richiesti di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto in base ai quali chiede l'ammissione al concorso;

10) gli eventuali altri concorsi, indetti col presente bando, ai quali chiede di partecipare;

11) gli eventuali requisiti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della riserva di posti o della preferenza a parità di merito.

Da ciascuna domanda deve risultare l'indirizzo al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative ai concorsi cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione, Ufficio concorsi scuole medie, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Ciascuna domanda, debitamente firmata dal candidato, è vistata dal Provveditore agli studi competente per territorio in relazione alla sede della scuola o dell'istituto in cui presta servizio nel giorno in cui la presenta.

Nella compilazione della domanda il candidato potrà attenersi allo schema unito al presente bando (allegato *A*).

Art. 4.

Titoli, documentazione e valutazione relativa

I titoli che il candidato intenda far valere ai fini della assegnazione del punteggio di cui al seguente art. 9 devono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione con le modalità e nel termine stabilito dal precedente art. 3.

Scaduto il termine anzidetto non saranno accettati titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Il candidato deve elencare i titoli presentati in un foglio in carta libera allegato alla domanda di ammissione e numerati in ordine progressivo.

Nella sua prima adunanza la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame, determina altresì il pun-

teggio da attribuire ai titoli per le categorie e nei limiti previsti dalla tabella di valutazione annessa alla legge 2 agosto 1952, n. 1132.

La valutazione dei titoli sarà fatta prima delle prove di esame.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei 100 punti di cui al primo comma del predetto art. 9, il punteggio riservato per i titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo la tabella annessa al presente bando (allegato *B*).

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle compententi autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Valgono, a tal fine, le seguenti norme:

1. — Per l'attribuzione del punteggio previsto per il titolo di studio (laurea o diploma), di cui al n. 2) del precedente art. 3 è richiesto un certificato su carta bollata da L. 100 attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma.

Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di Università o Istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

2. — Per la valutazione dei titoli di cultura:

a) i certificati delle abilitazioni o idoneità (col voto rispettivo) conseguite in concorsi-esami di Stato, possono essere prodotti in originale oppure in copia autentica. Coloro che ne fossero sprovvisti debbono farne richiesta all'Ufficio concorsi del Ministero, sempre entro il previsto termine di scadenza di cui al precedente art. 3, con domanda a parte su carta da bollo da L. 200 (cui saranno allegate le necessarie marche da bollo da L. 100 e se del caso la prescritta tassa per opere universitarie) nella quale devono specificare che i certificati richiesti siano allegati d'ufficio alla domanda o alle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente bando;

b) le opere manoscritte o dattilografate non saranno prese in considerazione;

c) eventuali titoli di cultura non espressamente previsti dalla già citata tabella annessa alla legge n. 1132 (allegato *B*) possono essere prodotti qualora il candidato li ritenga suscettibili di una qualche valida valutazione.

3. — Per la valutazione del servizio didattico prestato nell'ultimo decennio (dall'anno scolastico 1949-50 all'anno scolastico 1958-59) e della qualifica riportata per il servizio stesso (se prestato in scuole ed istituti statali o pareggiati) dell'ultimo triennio (anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59):

a) tutti i certificati di servizio didattico devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio; la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali d'insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è impartito e, — per il servizio prestato nelle scuole statali — la relativa qualifica.

Non saranno presi in considerazione certificati che siano privi anche di una sola delle indicazioni anzidette, e non saranno ritenute valide formule generiche ed espressioni comunque di esse sostitutive. I certificati relativi al servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti devono altresì dichiarare che il servizio sia stato prestato senza « demerito » in classi o corsi che godevano già del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto di concessione del riconoscimento stesso: la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni;

b) i certificati di servizio (su carta da bollo da L. 100) se rilasciati da istituti di istruzione media o elementare, devono essere autenticati dal competente provveditore agli studi; se rilasciati da Università o da Istituti di istruzione superiore, devono essere autenticati dal rettore dell'Università oppure dal direttore dell'Istituto superiore. Per i certificati rilasciati dai provveditori agli studi sono pure richieste tutte le indicazioni di cui alla precedente lettera *a*);

c) i candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare le sedi di insegnamento all'estero o la residenza di confine, possono documentare il proprio servizio in modo diverso da quello sopra prescritto, purchè i documenti sostitutivi che esibiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la valutazione.

4. — Per l'assegnazione del punteggio previsto per i titoli supplementari:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale n. 1937, in carta bollata da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 94 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quello di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i reduci dalla deportazione devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza; i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Art. 5.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Provveditore agli studi di Bolzano invierà al Ministero (Ufficio concorsi scuole medie) le domande e i titoli presentati. La documentazione suddetta sarà corredata a cura dello stesso Provveditore per ciascun candidato da un certificato in carta libera attestante, ai fini del precedente art. 2, il servizio prestato dal candidato nella scuola secondaria con lingua d'insegnamento ladina di Ortisei. Tale certificato deve indicare con precisione: la durata del servizio per ciascun anno scolastico, le materie o la materia insegnata, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi cui l'insegnamento è stato impartito e le relative qualifiche. Il certificato anzidetto deve altresì indicare il titolo di cui il candidato risultava in possesso durante la prestazione del servizio a norma delle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 2.

Art. 6.

Commissioni

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e saranno costituite ciascuna di tre membri: un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o incaricato o libero docente con funzioni di presidente, due presidi o professori di ruolo nelle scuole secondarie statali in attività di servizio o in pensione, aventi conoscenza della lingua ladina.

Nei casi di raggruppamento di più materie il Ministro ha facoltà di chiamare a far parte delle Commissioni altri elementi scelti fra le categorie sopra indicate.

Adempie alle funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Prove di esame. Programmi

Le prove di esame sono soltanto orali.

Esse verteranno per l'italiano, latino, storia e geografia sui vigenti programmi approvati con il regio decreto 27 ottobre 1932, per il tedesco sul programma approvato con decreto ministeriale 12 maggio 1959.

I programmi sono allegati al presente decreto (allegato *D*).

I candidati devono sostenere un colloquio preliminare atto a dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua ladina.

L'esito positivo del colloquio è condizione necessaria per essere ammessi a sostenere le prove del concorso.

Art. 8.

Modalità per lo svolgimento delle prove

Le prove d'esame si svolgeranno in Roma ed i candidati saranno chiamati direttamente con lettera raccomandata.

Perde il diritto alla prova chi ad essa non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito.

Prima di ciascuna delle prove d'esame i candidati devono attestare la propria identità personale esibendo alla Commissione esaminatrice un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

A partire dal giorno di convocazione per le prove orali, decorrono, per coloro che per le prove di esame abbiano raggiunto la votazione minima di 52,50/75, i termini per la presentazione dei documenti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della inclusione nelle graduatorie ed alla precedenza nei casi di parità di merito.

Art. 9.

Ripartizione del punteggio e valutazione relativa

Ogni Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui al n. 4 della allegata legge 2 agosto 1952, n. 1132. Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

I titoli saranno valutati in conformità della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132 con l'estensione prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 364.

Saranno classificati « idonei » i candidati che, avendo superato le prove di esame e raggiunta la votazione di almeno 52,50/75, conseguano la votazione complessiva (per i titoli e per gli esami) di almeno 70/100.

Art. 10.

Graduatorie

Per ciascun concorso la Commissione esaminatrice compila la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori, in base al punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di punti 100, limitatamente ai candidati che abbiano conseguito il punteggio complessivo di almeno 70/100.

Nella formazione delle predette graduatorie saranno applicate le norme vigenti che stabiliscono le riserve di posti e, in casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *C*).

Art. 11.

Documenti da prodursi agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie e della precedenza nei casi di parità di merito

Nel termine perentorio di giorni venti, a partire da quello in cui sono stati convocati per sostenere le prove orali, i candidati che le abbiano superate e che per tutte le prove di esame raggiungano almeno la votazione di 52,50/75, devono presentare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - i documenti che diano titolo a particolare beneficio agli effetti della inclusione nelle graduatorie a norma del precedente art. 10 o alla preferenza nei casi di parità di merito.

A meno che detti documenti non siano stati già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli, a norma del precedente art. 4, essi devono pervenire per via postale con raccomandata, saranno accompagnati da un elenco in carta libera e numerati in ordine progressivo.

Non saranno consentite tardive integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, dei documenti suddetti.

Valgono, per la richiesta documentazione, in aggiunta a quelle riportate nel citato art. 5, le seguenti norme.

I mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati di guerra ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma nonchè le madri, le sorelle vedove o nubili e le mogli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori dai quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana.

I coniugati devono esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale documento deve essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quello del presente decreto.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie. Documentazione ed accertamento dei requisiti generali di ammissione

Le graduatorie di cui al precedente art. 10 sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire a questo Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - nel termine di trenta giorni dalla data della lettera stessa a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) originale o copia autentica del titolo di studio (laurea o diploma) di cui al n. 2) del precedente art. 2. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925 agli effetti dell'art. 326 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, appprovato con regio decreto 31 agosto 1923, n. 1592, devono essere muniti della indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale da L. 100), che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica.

Sono esonerati dal produrre detto documento coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questa od altra Amministrazione agli effetti della partecipazione ad altri concorsi-esami di Stato, eventualmente in corso di espletamento.

Essi devono, però, indicare su foglio in carta libera l'Ufficio o l'Amministrazione presso cui il titolo stesso si trova e il motivo per il quale sia stato presentato.

In caso di smarrimento, di distruzione del diploma, il candidato deve presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1936, n. 1269;

b) il certificato di iscrizione all'albo professionale degli insegnanti di istruzione secondaria rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal competente Provveditore agli studi;

c) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

d) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'Ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare mensione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'Ufficio di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

f) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine; qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

g) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano prestato già servizio militare copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza a distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva;

4) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 13:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale;
certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina) sottufficiali o militari di truppa, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di iscrizione all'albo;
certificato generale del casellario giudiziale;
un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 13.

Disposizioni finali

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina non saranno restituiti i documenti prodotti ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente bando fatta eccezione del titolo originale di studio.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta bollata da L. 200 dichiarando di ritirarsi dal concorso o dai concorsi ai quali hanno chiesto di partecipare.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, che non sia prescritto ed espressamente richiamato, valgono le norme vigenti in materia di concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione media.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1960
Registro n. 19 *Pubblica istruzione, foglio n.* 186. — FAGGIANI

ALLEGATO *A*

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto (1) . . . nato il . . . (prov. . .) in possesso di (2) . conseguito il . . presso (3) . . . e di abilitazione all'insegnamento (4) . . chiede di essere ammesso al concorso a . . cattedre di . . . . nelle .

Produce anche domanda di ammissione ai seguenti concorsi:

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti che gli dànno titolo a particolari benefici agli effetti della riserva dei posti e delle preferenze a parità di merito (5): . . . .

Dichiara anche:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di possedere i requisiti dell'età stabiliti del bando;

di essere iscritto sulla lista elettorale del comune di . . . . (provincia . . . .);

di non aver riportato condanne penali;

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione: .,

di essere in possesso degli altri requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto.

L'attuale recapito del sottoscritto è il seguente: . . . . .

Data. .

Firma .

---

(1) Cognome e nome: le donne riporteranno il cognome da nubili.

(2) Titolo di studio di cui il candidato è in possesso.

(3) Università o Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito.

(4) Abilitazione o titolo abilitante di cui il candidato è in possesso.

(5) La domanda deve essere vistata del provveditore agli studi competente per territorio in relazione alla sede della scuola o istituto in cui il candidato presta servizio.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI SUPPLEMENTARI

Titoli supplementari, fino al massimo di punti 15

a) Servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiane (1) partecipanti ad operazioni di guerra:		
per ogni anno .	punti	1
per frazione di anno	»	0,50
b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra	»	1
c) Croce di guerra al valor militare .	»	2
d) Avanzamento per merito di guerra .	»	2
e) Medaglia di bronzo al valor militare	»	3
f) Madaglia d'argento al valor militare	»	5
g) Promozione per merito di guerra	»	5
h) Medaglia d'oro al valor militare oppure Ordine militare d'Italia	»	10
i) Ferita in combattimento	»	2
l) Certificato di patriota .	»	0,5
m) Servizio di infermiera presso enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:		
per ogni anno . .	»	1
per frazione di anno	»	0,5
n) Pena detentiva per attività antifascista e confino di polizia per la stessa attività:		
per ogni anno di pena scontata . . .	»	1
per frazione di anno .	»	0,5

I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti.

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'oro al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza qualunque sia l'eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

---

(1) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento.

ALLEGATO *C*

CRITERI DI PREFERENZA NEI CASI DI PARITA' DI MERITO

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra e combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra e di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DI ESAME

per i concorsi a cattedre nella scuola media di Ortisei con lingua d'insegnamento ladina

AVVERTENZE GENERALI

1. La prova orale comprende due esperimenti: un colloquio ed una lezione. I due esperimenti verranno svolti, secondo le norme stabilite dalla Commissione giudicatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e saranno giudicati complessivamente.

2. La preparazione sui vari argomenti specificatamente indicati come oggetto del colloquio, non dispensa i candidati dalla conoscenza della parte generale di cui essi dovranno dimostrare, in ogni caso, di avere sicura nozione.

3. La trattazione dell'argomento oggetto della lezione dovrà essere adeguata alla presumibile cultura degli alunni ai quali si intende destinato. In questa parte dell'esame il candidato dovrà dimostrare non soltanto le sue attitudini didattiche ma altresì la sua capacità nell'organizzare la lezione e la sua abilità nell'integrare — a seconda dei casi — l'esposizione con grafici, schizzi o schemi, con la presentazione di materiale didattico e con esperimenti.

4. Quando non sia diversamente stabilito, la durata delle singole prove è fissata dalla Commissione giudicatrice.

PROGRAMMA

per il concorso a cattedre di italiano, latino e storia

AVVERTENZE

A) Il colloquio consterà di tre parti distinte corrispondenti alle tre materie del concorso.

B) Il tema della lezione sarà sorteggiato fra tre proposti a ciascun candidato, corrispondenti alle tre materie del concorso entro i limiti dei programmi di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico e magistrale.

Italiano

Nel colloquio il candidato dovrà mostrare di conoscere per intero e direttamente le seguenti opere:

I poemi omerici e l'Eneide in una traduzione italiana;
La Divina Commedia;
Il Canzoniere del Petrarca;
Il Decamerone;
L'Orlando Furioso;
Il Giorno del Parini;
Le liriche del Foscolo;
Le tragedie del Manzoni e i Promossi Sposi;
I Canti del Leopardi;
Un'opera o larga scelta di essa di uno dei maggiori scrittori dal Carducci ai giorni nostri;

e di sapere interpretare alcuni luoghi, opportunamente scelti dall'esaminatore, di almeno tre fra esse, a scelta della Commissione. Nel commento dovrà dar prova di sicura perizia della lingua italiana e di familiarità con le nozioni storiche, mitologiche, letterarie, metriche occorrenti alla interpretazione degli autori. Dovrà, inoltre, dimostrare di conoscere la linea di svolgimento e le principali tendenze della letteratura italiana, nonchè la biografia degli scrittori di cui commenta le opere; di conoscere e saper valutare i principali libri di testo adatti alle scuole medie inferiori e di saper fare una rassegna di libri per la lettura domestica degli alunni.

Latino

A) Il candidato dovrà essere in grado di tradurre e commentare ad apertura di libro un luogo delle opere dei classici prescritti dai programmi scolastici per gli istituti di istruzione media di primo grado e inoltre un passo di:

a) Cicerone. De Officiis;
b) Livio (un libro a sua scelta);
c) Il Vangelo di San Matteo nella Vulgata;
d) Catullo (20 carmi, a sua scelta);
e) Virgilio, Eneide (tutta).

NB. — Così la scelta dell'opera o dell'autore tra quelli qui sopra indicati, come dei passi su cui verterà l'esame, spetta alla Commissione.

Il candidato dovrà dimostrare sicura conoscenza di tutta la grammatica latina, della prosodia e dei metri usati dagli scrittori che si leggono negli istituti medi di istruzione di primo grado.

B) Il colloquio si svolgerà anche su quesiti di storia letteraria riguardanti i seguenti scrittori e particolarmente le loro opere: Plauto, Lucrezio, Catullo, Cesare, Cicerone (come oratore), Sallustio, Virgilio, Tibullo, Livio, Properzio, Ovidio, Orazio; e sui seguenti argomenti di antichità romane: le principali magistrature, le grandi strade, il culto, i collegi sacerdotali e il calendario, la vita privata.

Storia

Il Mediterraneo preromano: Egitto antico, gli Ittiti, i Fenici, l'espansione greca, gli Etruschi.

L'affermarsi di Roma come potenza mediterranea.

L'impero al tempo di Augusto: estensione, ordinamento, economia, coltura.

Origine e ordinamento dei Comuni italiani.

L'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

NB. — Nel colloquio sugli argomenti sopra indicati il candidato deve dimostrare di sapersi orientare sugli avvenimenti e personaggi più importanti della storia antica, medioevale e moderna.

PROGRAMMA
per il concorso
a cattedre di lingua e letteratura tedesca e geografia

AVVERTENZE

A) Il colloquio consterà di due parti distinte corrispondenti alle due materie del concorso.

B) Il tema della lezione sarà sorteggiato fra due proposti a ciascun candidato, corrispondenti alle due materie del concorso entro i limiti del programma d'esame, e dovrà accertare la capacità didattica del candidato.

Lingua e letteratura tedesca

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di conoscere lo sviluppo storico e la struttura della lingua e dimostrare di avere conoscenza della storia della letteratura nelle sue linee fondamentali e nei suoi importanti movimenti culturali. La Commissione si accerterà inoltre che il candidato abbia familiarità con i poemi omerici e virgiliani o conosca per lettura diretta le seguenti opere:

Nibelungenlied (nel testo originale);
Walther von der Vogelweide (una scelta delle liriche);
Martin Luther, Lieder;
Lessing, Minna von Barnhelm, Nathan der Weise;
Goethe, Faust I parte, conoscenza della II parte, Liriche, ballate una scelta, Werther, Tasso;
Schiller, un dramma a scelta;
H. Kleist, un dramma;
Romanticismo, due autori, di ognuno un'opera scelta;
Uhland, una scelta delle liriche;
Möricke, una scelta delle liriche;
Grillparzer, un dramma;
Hebbel, un dramma;
Realismo, due autori, di ognuno un'opera scelta;
H. Heine, Buch der Lieder;
G. Hauptmann, un dramma;
T. Mann, un'opera a scelta;
Due opere a scelta di autori contemporanei.

Geografia

Sfera celeste e sistema solare. Terra. Sua forma, dimensioni e movimenti. Misura del tempo.

Coordinate geografiche Carte geografiche e topografiche. Loro uso. Le grandi divisioni della superficie terrestre.

I rilievi terrestri.

L'aria e l'acqua. Loro distribuzione e fenomeni. Climi. Loro caratteristiche e loro ripartizione nel globo.

Razze, popoli e religioni. Forme di governo. Colonie.

L'Italia nei suoi caratteri fisici, climatici ed etnologici. Ricchezze naturali, prodotti, industrie e scambi commerciali. Le città più importanti dal punto di vista economico ed artistico.

L'Italia politica dopo la grande guerra mondiale e suo sviluppo economico.

L'Italia in rapporto con gli altri Stati. Il problema mediterraneo

L'Europa nei suoi caratteri fisici e climatici: abitanti, religioni e civiltà. Gli Stati d'Europa e le loro condizioni economiche, demografiche e politiche.

Geografia generale delle altre parti del mondo, nei loro caratteri fisici, climatici, etnologici, religiosi ed economici. Prodotti e traffici. Loro divisione politica. Geografia particolare dei diversi Stati e delle grandi colonie.

Gli italiani all'estero, con particolare riguardo alle Americhe.

Le terre polari.

I più importanti problemi economici e politici del mondo attuale con particolare riguardo a ciò che si riferisce all'Italia.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura conoscenza e un facile maneggio delle carte geografiche e topografiche.

(2448)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di Foggia, Savona e Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti ministeriali in data 8 agosto 1957 e 30 settembre 1957, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 13 agosto 1957 e n. 260 del 19 ottobre 1957, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di Foggia, Vicenza e Savona;

Considerato che i suddetti concorsi non sono stati ancora espletati e che, atteso il lungo tempo trascorso dalla loro indizione, si rende opportuna la riapertura dei termini;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di Foggia, Savona e Vicenza della classe 1ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della Amministrazione civile) non oltre il 15 giugno 1960, la domanda redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso per le sedi predette. Essi hanno facoltà di integrare, fino alla citata data, la domanda stessa con altri titoli di merito.

Art. 4.

Per quanto concerne la documentazione di rito ed i titoli di studio e di servizio da allegare alla domanda di ammissione e l'approvazione della graduatoria di merito del concorso, si richiamano le disposizioni dei decreti ministeriali 8 agosto 1957 e 30 settembre 1957, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 13 agosto 1957 e n. 260 del 19 ottobre 1957, che si intendono qui integralmente riportate.

Roma, addì 3 maggio 1960

Il Ministro: SPATARO

(2880)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione dell'art. 34 del decreto ministeriale 17 ottobre 1959, concernente i concorsi e le gare a premi per favorire l'incremento della produttività agricola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1959, n. 341, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi a premi ed altre iniziative dirette a favorire l'incremento della produttività agricola;

Visto il decreto ministeriale in data 17 ottobre 1959, recante le norme di attuazione dei concorsi e delle gare a premi indetti per lo scopo di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1959, registro n. 17, foglio n. 178);

Ritenuta la necessità di elevare a 25 anni il limite massimo di età, per consentire una più ampia partecipazione alle gare annuali fra la gioventù rurale maschile;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 34 del decreto ministeriale 17 ottobre 1959 viene così modificato:

« Alle gare possono iscriversi i giovani d'ambo i sessi che dimostrino di avere compiuto il 15° anno di età al termine di espletamento di ciascuna gara (31 agosto) e di non superare il 25° anno di età per la sezione maschile e il 21° anno per quella femminile, al 31 dicembre 1962 »

Roma, addì 7 marzo 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1960
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 82. — PALADINI

(2809)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei candidati risultati idonei nei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di venti guardiamarina, sei sottotenenti del genio navale, dieci sottotenenti delle armi navali, otto sottotenenti di commissariato militare marittimo e otto sottotenenti delle capitanerie di porto, indetti con decreto interministeriale 16 settembre 1959.

Si comunica che sul foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 37, in data 29 aprile 1960 (articoli 3, 4, 5, 6 e 7), sono state pubblicate le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in argomento.

(2829)

PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visti il decreto e la nota 8 aprile 1960, n. 1088, con cui il veterinario provinciale di Brescia approva la graduatoria dei novantaquattro candidati idonei nel concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1958 e fornisce gli elementi per l'assegnazione delle condotte ai vincitori;

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria dei candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuno di essi;

Preso atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è stata effettuata col citato decreto del veterinario provinciale e che non ricorre il caso di applicare quelle sulla preferenza assoluta;

Visti l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) n. di graduatoria 1° Lazzari Geminiano con punti 62,490 su 100: Castelmella;

2) n. di graduatoria 2° Carletti Giuseppe con punti 61,148 su 100: Ghedi;

3) n. di graduatoria 5° Vergine Mario con punti 57,640 su 100: Tremosine.

2. I sottoindicati concorrenti non conseguono nessun'assegnazione, essendo le condotte da essi preferite già assegnate a quelli che li precedono in graduatoria:

n. di graduatoria 3° Valzerio Ferdinando; n. di graruatoria 4° Mangili Pierino.

3. Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Brescia, addì 21 aprile 1960

Il prefetto: CAPPELLINI

(2640)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 2329 in data 30 gennaio 1956, col quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Genova;
Vista la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione giudicatrice, sulla scorta del punteggio conseguito dai singoli concorrenti nel giudizio dei titoli e delle votazioni ottenute dagli stessi nelle prove di esame;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti idonei al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Genova, di cui al bando citato nella premessa, formulata come segue:

1. Suzzi Valli prof. Enea . . . . punti 170,597 su 200
2. Pisu prof. Italo . . . . . . » 147,872 »
3. Mariani prof. Giacomo . . . . » 140,480 »
4. Battini dott. Alcide . . . . . » 138,009 »

Il presente decreto verrà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e del Comune interessato.

Genova, addì 27 aprile 1960

Il medico provinciale dirigente: VALLOGINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 2329 in data 30 gennaio 1956, col quale veniva bandito concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Genova;
Vista la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione giudicatrice, sulla scorta del punteggio conseguito dai singoli concorrenti nel giudizio dei titoli e nelle votazioni ottenute dagli stessi nelle prove di esame;
Visto il decreto pari numero in data 27 aprile 1960, col quale è stata approvata la graduatoria suddetta, decreto in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato, a termini dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuto che occorre far luogo alla nomina del candidato vincitore secondo l'ordine della graduatoria;
Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Suzzi Valli Enea è nominato ufficiale sanitario del comune di Genova.

Il presente decreto verrà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Genova, addì 27 aprile 1960

Il medico provinciale dirigente: VALLOGINI

(2721)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 8191, div. 3/1 del 16 marzo 1957, notificato con successivo decreto n. 5301/3/1 in data 18 febbraio 1958, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1956;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice di detto concorso nominata con decreto prefettizio n. 12360/3/1 del 3 novembre 1959;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso sopra specificato:

1. Ruscica Bartolo . . . . . . punti 43,970
2. Scavo Giuseppe . . . . » 42,585
3. Cenerini Costantino . . . . . . » 42,272
4. Medaglini Raffaello . . . . . . » 40,500
5. Morelli Morello . . . . » 37,280

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato (comune di Guardistallo).

Pisa, addì 14 aprile 1960

Il medico provinciale dirigente: D'AMATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1956;
Considerato che tale concorso era stato bandito per le condotte mediche di Cascine di Buti e Guardistallo e che, in seguito alla soppressione della prima condotta, avvenuta prima dell'espletamento del concorso, rimane da assegnare la sola condotta di Guardistallo;
Viste le preferenze espresse dai candidati risultati idonei e tenuto conto dell'ordine della graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ruscica Bartolo è dichiarato vincitore della condotta medica di Guardistallo.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del comune di Guardistallo.

Pisa, addì 14 aprile 1960

Il medico provinciale dirigente: D'AMATO

(2606)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE DIRIGENTE

Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 5 giugno 1959, n. 317.31 Div. III, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto nei comuni di Asola, Borgoforte, Castelgoffredo e Suzzara, vacanti alla data del 30 novembre 1959;
Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;
Ritenuta la legittimità di tale operazione;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Angeli Athos	punti	54,108	su 100
2.	Orioli Guido	»	53,377	»
3.	Cappelletti Gian Ausonio	»	53,027	»
4.	Varini Giovanni	»	52,853	»
5.	Poli Cesare	»	51,446	»
6.	Benazzi Sanzio	»	50,634	»
7.	Daolio Gerolamo	»	50,061	»
8.	Morelli Paolo	»	49,789	»
9.	Jacobellis Vincenzo	»	49,159	»
10.	Truzzi Gino	»	48,899	»
11.	Morandini Gino	»	48,441	»
12.	Monti Luigi	»	47,794	»
13.	Olivetti Franco	»	47,785	»
14.	Corradini Cirillo	»	47,754	»
15.	Bedulli Bruno	»	47,693	»
16.	Santelli Virginio	»	47,595	»
17.	Benatti Mario	»	47,403	»
18.	Venco Sergio	»	47,388	»
19.	Magnanini Danilo	»	47,302	»
20.	Carfagna Concetto	»	47,133	»
21.	Campanini William	»	47,045	»
22.	Belluffi Eugenio	»	47,040	»
23.	Prignacca Mario	»	46,545	»
24.	Sgarbi Giacomo	»	45,280	»
25	Bozzini Giorgio	»	45,031	»
26.	Landini Angiolino	»	45 —	»
27	Briconi Pietro	»	44,965	»
28.	Bonardi Ettore	»	44,515	»
29.	Lazzari Giambattista	»	44,204	»
30.	Basevi Ilario	»	44,136	»
31.	Maga Tito	»	43,983	»
32.	Morini Antonio	»	43,589	»
33.	Belluzzo Antonio	»	43,231	»
34.	Bizzardi Angelo	»	43,201	»
35.	Luppi Remigio	»	43,199	»
36.	Avanzi Guido	»	43 —	»
37.	Bottura Luigi	»	42,892	»
38.	Ferrari Mario	»	42,613	»
39.	Peru Salvatore	»	42,579	»
40.	Monti Primo	»	42,522	»
41.	Truzzi Achille	»	42,504	»
42.	Ferrari Annio	»	42,321	»
43.	Mariani Luciano	»	42 —	»
44.	Bruzzi Leonida	»	41,977	»
45.	Bianchi Marco	»	41,880	»
46.	Arrivabeni Novello	»	41,727	»
47.	Sardini Sandrino	»	41,586	»
48.	Volpogni Domenico	»	41,500	»
49	Faini Andrea	»	41,454	»
50.	Benatti Carlo	»	41,295	»
51.	Nannipieri Leo	»	41,159	»
52.	Pellai Enzo	»	40,875	»
53.	Mainardi Paolo	»	40,727	»
54.	Pavone Francesco Paolo	»	40,703	»
55.	Pasini Vinicio	»	40,695	»
56.	Kliner Giovanni	»	40,587	»
57.	Cavallo Giulio	»	40,483	»
58.	Galoni Luigi	»	40 —	»
59.	Scarparo Antonio	»	39,909	»
60.	Bogarelli Damiano	»	39,681	»
61	Menta Guglielmo	»	39,565	»
62.	Cogo Italo	»	39,378	»
63.	Sonato Abramo	»	39,036	»
64.	Salandini Dante (nato il 6 gennaio 1926)	»	39 —	»
65.	Contini Cleto (nato il 23 agosto 1921)	»	39 —	»
66.	Sordi Arnaldo	»	38,977	»
67.	D'Alba Mauro	»	38,917	»
68.	Morini Giovanni	»	38,675	»
69.	Zanoli Fernando	»	38,731	»
70.	Martani Francesco	»	37,500	»
71.	Bergamaschi Corrado	»	37,150	»
72.	Pasuano Aspreno	»	36,558	»
73.	De Capo Massimo	»	36,281	»
74.	D'Amico Vito Franco	»	36,113	»
75.	Magri Luigi	»	35,715	»
76	Di Palermo Salvatore	»	35,389	»
77.	Chimina Alberto	»	35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 21 aprile 1960

Il medico provinciale dirigente: POLITANO

IL MEDICO PROVINCIALE DIRIGENTE

Visto il proprio decreto n. 1885 del 21 aprile 1960, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1959;

Viste le preferenze nelle domande in ordine alle sedi espresse da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Angeli Athos: 2ª condotta di Suzzara;
2) Orioli Guido: 1ª condotta di Borgoforte;
3) Cappelletti Gian Ausonio: 2ª condotta di Castelgoffredo;
4) Varini Giovanni: 3ª condotta di Asola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 22 aprile 1960

Il medico provinciale dirigente: POLITANO

(2718)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Pescara n. 26401 del 30 novembre 1957, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 4813, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il proprio decreto n. 5361, con il quale veniva nominato titolare della condotta medica di Tocco Casauria il dott. Caldarone Emilio;

Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinunzia del titolare;

Atteso che il dott. Chiomintó Luciano, sesto in graduatoria, ha chiesto di essere assegnato alla sede di Tocco Casauria;

Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Chiomintó Luciano è nominato titolare della condotta medica di Tocco Casauria.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 21 aprile 1960

Il medico provinciale: FRANCO

(2608)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 280 in data 1° febbraio 1960, col quale ha approvato la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a quattro posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 758 in data 29 febbraio 1960, col quale il dott. Pusineri Pietro, vincitore del concorso di cui sopra, è stato assegnato alla condotta medica di Santa Cristina e Bissone;

Visto che per effetto della rinuncia del dott. Zani Pietro la condotta di Santa Cristina e Bissone sarebbe spettata al dott. Corippo Corrado, ma che questi ha fatto pervenire la propria rinuncia con sua lettera in data 12 aprile 1960;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia dei due predetti sanitari si deve procedere alla assegnazione della sede di Santa Cristina e Bissone, rimasta vacante, tra i concorrenti che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gorrini Bruno è assegnato alla condotta medica di Santa Cristina e Bissone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e Bissone.

Pavia, addì 27 aprile 1960

Il medico provinciale: LUPI

(2684)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti n. 3863 in data 15 dicembre 1959, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per posti vacanti di ostetriche condotte nella provincia di Imperia al 30 novembre 1958, bandito dalla prefettura di Imperia in data 20 agosto 1959, e che sono state dichiarate le vincitrici delle singole condotte messe a concorso;

Considerato che le candidate: Poggi Giuliana, Burdese Teresa e Poggi Angela hanno dichiarato di rinunciare al posto assegnato presso la condotta ostetrica del comune di Rezzo e che l'ostetrica Battaglin Teresa è stata dichiarata rinunciataria alla suddetta condotta ostetrica;

Viste le preferenze espresse dalle candidate che seguono nella graduatoria;

Vista la dichiarazione di accettazione della predetta condotta da parte dell'ostetrica Sciortino Elvira;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto n. 281 in data 11 marzo 1935;

Visto l'art. 6 della legge in data 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Rezzo è assegnata all'ostetrica Sciortino Elvira.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Rezzo.

Imperia, addì 23 aprile 1960

Il medico provinciale: TRILLO

(2642)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 582 del 29 febbraio 1960, con il quale il dott. Saporito Gaetano ed il dott. Bellitti Giovanni, rispettivamente classificati 1° e 2° nella graduatoria di merito, venivano dichiarati vincitori ai posti di veterinario consorziale dei comuni di Sutera-Campofranco e della condotta del comune di Villalba;

Vista la rinuncia presentata dal dott. Saporito Gaetano, il quale ha accettato il posto del Consorzio veterinario Serradifalco-Montedoro e che pertanto si deve procedere alla assegnazione della sede del Consorzio Sutera-Campofranco al dottor Bellitti Giovanni dallo stesso prescelta;

Vista la rinuncia presentata dal dott. Di Martino Andrea, il quale ha accettato il posto di veterinario condotto del comune di Sommatino e che pertanto si deve procedere alla assegnazione della sede di Villalba al dott. Scibetta Francesco, 4° classificato in graduatoria;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che disciplina i concorsi a posti di sanitari condotti presso i Comuni e le Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bellitti Giovanni, 2° classificato nella graduatoria di merito, è designato a ricoprire la condotta veterinaria del Consorzio Sutera-Campofranco.

Il dott. Scibetta Francesco, 4° classificato nella stessa graduatoria, è designato a ricoprire la condotta veterinaria del comune di Villalba.

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 21 aprile 1960

Il veterinario provinciale: SALANDI

(2549)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.